

Elettricità Futura Prot. UE21/20

On.le Presidente

Regione Basilicata

presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

On.le Assessore

Dipartimento Ambiente e Energia

Regione Basilicata

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Preg.mo Dirigente Generale

Dipartimento Ambiente e Energia

Regione Basilicata

dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it

Roma, 24 febbraio 2021

Oggetto: Disposizioni del DDL di modifica al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) e Piano Paesaggistico Regionale - partecipazione procedimentale ex art. 144, comma 1, d.l.vo n. 42/2004; ottemperanza alla sentenza Corte Cost. n. 106/2020

On.le Presidente, On.le Assessore, Preg.mo Dirigente,

L'Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV) è un'associazione senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, costituitasi a Roma il 17 luglio 2002.

Tra gli scopi dell'A.N.E.V. vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia.

A.N.E.V., oltre ad essere l'associazione di categoria del settore eolico che raccoglie tra i suoi associati la gran parte delle aziende del comparto, è un'associazione di protezione ambientale, di dimensione nazionale ed ultraregionale, riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Proprio in virtù di tale preventivo riconoscimento, l'associazione è titolare di interessi collettivi o diffusi, ad essa riferibili direttamente e stabilmente (sentenze Cons. Stato 18 novembre 2013, n. 5451 e 9 gennaio 2014, n. 36), legittimata all'azione giudiziale per danno ambientale e a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, ottobre 2006 n. 5760 e Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006 n. 2151; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 28).

Ma, oltre alla partecipazione processuale, sono numerose le norme di settore che assicurano ai soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ad intervenire nel procedimento amministrativo, avvalendosi degli appositi istituti partecipativi, laddove all'interesse oggetto di tutela possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, conformemente alle disposizioni di carattere generale, rinvenibili nella legge n. 241/1990 (artt. 9 e 10). Fra tali norme - per ciò che più rileva nella fattispecie - vi è quella di cui all'art. 144, comma 1, del d.l.vo n. 42 del 2004 (recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), secondo il quale *"Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate (...), la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità"*.

Di eguale tenore, Elettricità Futura - Unione delle Imprese Elettriche Italiane, è la principale Associazione del settore elettrico italiano e rappresenta con oltre 500 imprese associate il 70% del mercato elettrico nazionale. Aderisce a Confindustria ed unisce produttori di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili nonché da fonti convenzionali, distributori e fornitori di servizi. In questo modo Elettricità Futura è in grado di esprimere una visione unitaria e ampiamente rappresentativa, che in particolare individua nella trasformazione *green* del settore energetico una straordinaria opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile per il Paese.

Per le sue connotazioni di Associazione maggiormente rappresentativa, Elettricità Futura promuove e mantiene interlocuzioni costanti con il Governo ed il Legislatore nazionali, fornendo un contributo costruttivo e competente.

Tanto premesso, con la presente si chiede che Codesta Spett.le Amministrazione voglia considerare di coinvolgere le scriventi Associazioni in tutte le fasi di elaborazione del PPR, assicurandone un'effettiva partecipazione al procedimento, in conformità alle disposizioni di legge dianzi richiamate.

Si invita inoltre Codesta Spett.le Amministrazione a provvedere alla sollecita riapertura di tutti gli iter autorizzativi, tenendo conto della decisione della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 106 dell'8 aprile 2020, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale - tra gli altri - dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4, ha significativamente fatto richiamo del paragrafo 14.5. delle Linee Guida Nazionali, notoriamente assurte al rango di principi fondamentali della legislazione in materia, in virtù del rinvio ad esse, operato dal comma 10 dell'art. 12 del d.l.vo n. 387/2003 e dall'art. 5, comma 1, del d.l.vo n. 28/2011.

Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per bloccare indefinitamente lo sviluppo degli iter autorizzativi, adducendo il superamento del contingente pretesamente assegnato all'eolico da Codesta Amministrazione in attesa della definitiva approvazione della pianificazione energetica ambientale della Regione Basilicata.

Invero, come chiarito dalla Consulta, il paragrafo 14.5 delle medesime Linee guida dispone che *«il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle **quote minime di incremento** dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite (...) **non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1**» ovvero **il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.***

Il quadro normativo richiamato rivela, infatti, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all'incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale, indicato come vincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (così, anche la decisione della stessa Corte, n. 286 del 2019).

La norma adottata da Codesta Amministrazione, viceversa, si mostra incompatibile con tale principio. Essa, infatti, *«nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione»*, pone un **inesistente tetto massimo** alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili, *«ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003»* e così contraddice quanto stabilito al paragrafo 14.5. delle Linee guida, attribuendo al superamento di quel tetto proprio l'effetto di precludere l'avvio o di sospendere la conclusione di procedimenti preordinati al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione degli impianti.

In tal modo, essa viola anche la previsione di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che - come detto - costituisce principio fondamentale nella materia della *«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»*, ispirato a sua volta alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volto a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr., altresì, la sentenza n. 177 del 2018).

In aggiunta, per quanto concerne il DDL approvato in Giunta a gennaio che propone modifiche al PIEAR e introduce limiti sui requisiti che devono avere le rinnovabili da dimostrare nei procedimenti autorizzativi, si segnalano i seguenti commenti sulle disposizioni, che mirano a modificare i requisiti minimi per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici nella Regione. In particolare:

- alzando la velocità minima del vento a 25m dal suolo richiesta da 4m/s a 6m/s (lett. a), sez. 1.2.1.3, All. A del PIEAR); ***Tale vincolo è troppo stringente, difatti una media storica di velocità del vento di 6 m/s a 25 m s.l.s. contraddistingue un sito davvero molto ventoso, cui possono facilmente corrispondere velocità a quota mozzo (intorno a 100 m s.l.s.) intorno ai 7,5-8,0 m/s (valori tipici di alcuni crinali appenninici e di pochi altri siti eolici italiani).***
- incrementando le ore minime di funzionamento dell'aerogeneratore da 2.000 a 2.500 (lett. b), sez. 1.2.1.3, All. A del PIEAR); ***Non tutti i siti eolici in Basilicata raggiungono le 2500 ore equivalenti e per farlo sarebbe necessario spingersi su rotori di grossa taglia (140 – 150 m).***
- incrementando i requisiti dello studio anemologico che dovrà contenere rilevazioni della durata di almeno tre anni (e non più uno solo) (punto 1.2.1.5, All. A del PIEAR); ***condizione estremamente penalizzante: il sito in sviluppo resterebbe “congelato” per almeno tre anni, che possono facilmente diventare quattro qualora la disponibilità del dato risultasse, a fine***

campagna, inferiore al 90%. Al termine della campagna di misura, se i criteri qualitativi del dato raccolto sono allineati con i criteri stabiliti dal PIEAR, si dovrà procedere all'elaborazione di un wind assessment, che attesti la compliance con i due criteri sopra indicati: qualora uno dei due non fosse rispettato, non sussisterebbero le condizioni per istanziare il progetto. Come risultato ci sono quindi buone probabilità che, dopo più di 4 anni, ci si accorga che il progetto non possa essere istanziato.

Per questi motivi, nel renderci disponibili ad illustrare anche personalmente le nostre ragioni, si chiede all'On.le Presidente, all'On.le Assessore ed al Preg.mo Dirigente, di aprire un confronto sui contenuti dell'elaborando Piano Paesaggistico e sul DDL di modifica al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), invitando altresì Codesta Amministrazione a provvedere alla sollecita riapertura di tutti gli iter autorizzativi, tenendo conto della decisione della Corte costituzionale n. 106/2020.

Cordiali saluti.

Il Presidente Elettricità Futura

Dott. Agostino Re Rebaudengo

Il Presidente ANEV

Dott. Simone Togni